



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA DI ATTO IMPOSITIVO E PRESCRIZIONE DELLA TASSA
AUTOMOBILISTICA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 4/9/2025, n. 5786/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Nuzzi

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 142 TASSA DI CIRCOLAZIONE

Prescrizione triennale - Termine - Decorrenza - Notifica di atto
impositivo o cartella di pagamento - Definitività dell'atto presupposto -
Fondamento.

Massima

In materia di tasse automobilistiche, in caso di notifica al contribuente
di un atto impositivo o di una cartella di pagamento, la prescrizione
triennale del credito riprende a decorrere non già dalla data di notifica
di tali atti presupposti ma dalla scadenza del termine di sessanta giorni
previsto per la formazione della loro definitività, in ossequio al principio
generale per il quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il decorso della
prescrizione inizia quando il diritto può essere fatto valere.

Rif. normativi

Art. 5 del d.l. 30/12/1982, n. 953
l. 28/2/1983, n. 53
Art. 3 del d.l. 6/1/1986, n. 2
l. 7/3/1986, n. 60
Art. 2935 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/8/2024, n. 21915 (Rv. 672081 - 01) CONF
Cass., Sez. 5, 22/5/2024, n. 14312 (Rv. 671428 - 01) CONF
Cass., Sez. 6-5, 10/8/2022, n. 24595 (Rv. 665501 - 01) VEDI
2025

Anno pubbl.

Red. RAFFAELE ROSSI